

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2722-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1167)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(LUPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BONINO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(LORENZIN)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
(D'ALIA)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(CARROZZA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ZANONATO)

CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
(BRAY)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(DELRIO)

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 novembre 2014*

(Relatore: **TULLO**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 20 maggio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2722.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge n. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto » e rilevato che:

esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo;

esso consta di un unico articolo e reca un contenuto omogeneo, essendo volto a conferire una delega al Governo per il riordino e la riforma del codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), al fine di pervenire ad un adeguamento della disciplina di taluni aspetti di tale settore normativo; alla delega si accompagna l'autorizzazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, per l'adeguamento del regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29 luglio 2008, n. 146);

con riferimento ai principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega che gli viene conferita, nel provvedimento si riscontra che gli oggetti di delega sono indicati sia al comma 1, con formulazione più generale, sia, più analiticamente, al comma 2, ove risultano essere in congiunzione con i criteri direttivi, laddove la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che « i principi e i criteri direttivi (...) devono essere distinti dall'oggetto della delega » (punto 2, lettera *d*);

sempre con riferimento ai principi e criteri direttivi, questi, prima di essere indicati partitamente nelle lettere del comma 2, sono preceduti all'alinea del medesimo comma dalla fissazione di un limite generale posto al legislatore delegato (il mantenimento dell'assetto e del riparto delle competenze previste dal codice della nautica da diporto), cui si accompagna l'indicazione di una specifica finalità dell'intervento legislativo (il miglioramento delle condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86);

sempre all'alinea del comma 2 è contenuta la previsione che i decreti delegati dovranno essere conformi ai « criteri di semplificazione delle procedure » (che sono contenuti nelle successive lettere del comma). Va peraltro rilevato che nei casi previsti in tali lettere il termine *semplificazione*, pur trovando un definito limite in ragione dei ristretti ambiti oggettivi o materiali cui viene correlato, non è mai seguito da particolari specificazioni che consentano di desumerne l'estensione e la portata; tale fenomeno si riscontra in particolar modo alla lettera *l*) del comma 2, ove si prevede che il Governo possa procedere alla « rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il consegu-

mento e il rinnovo delle patenti nautiche», senza indicazione di ulteriori principi o criteri direttivi; in questo caso, infatti, l'impiego del concetto di «semplificazione» — che appare di immediata deducibilità quando si riferisca a norme, procedure, sistemi o simili — appare di significato più incerto con riferimento ad oggetti quali i requisiti psicofisici;

inoltre, in un caso, il principio e criterio direttivo è formulato con espressioni che fanno riferimento ad una opzione eventualmente selezionabile dal Governo delegato; al riguardo, in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007). Ciò si riscontra al comma 2, lettera *s*), che lascia alla facoltà del legislatore delegato l'*eventuale* inserimento nei piani formativi scolastici della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara. Una caratterizzazione in parte analoga si riscontra alla lettera *o*) del medesimo comma, ove, con formulazione di non chiara portata normativa, si attribuiscono in via esclusiva al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera le competenze relative alla pianificazione ed al coordinamento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione condizionatamente alla previsione da parte del Governo «di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali» destinate a tali attività e «tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore»;

in tema di coordinamento interno, appare necessario coordinare la lettera *i*) del comma 2, che prevede la «revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto» con la successiva lettera *m*), recante «l'introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto», di contenuto in buona parte sovrapponibile; analoga esigenza di coordinamento si pone tra il comma 2, lettera *p*), che prevede la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011, con il comma 1 del provvedimento che, nel definire l'oggetto della delega, prevede la sola modifica del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto) e non anche quella del decreto legislativo n. 53 del 2011;

il disegno di legge è corredato sia dalla relazione per l'analisi tecnico-normativa (ATN), sia dalla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si specifichino i principi e i criteri direttivi, di cui al comma 2, lettera *s*), che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente i principi e i criteri direttivi che fanno riferimento al criterio della semplificazione, con particolare riferimento al comma 2, lettera *l*);

al comma 2, lettera *o*), andrebbe valutata l'opportunità di rafforzare l'efficacia cogente della disposizione, eventualmente prevedendo l'inserimento di un termine a decorrere dal quale operino le competenze esclusive del Corpo delle capitanerie di porto;

si dovrebbe assicurare il coordinamento interno tra il comma 1 ed il comma 2, lettera *p*), e fra le lettere *i*) ed *m*) del comma 2.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

considerato che le disposizioni da esso recate, in quanto attinenti prevalentemente al regime amministrativo della nautica da diporto, nonché alla sicurezza nel settore, appaiono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione) e di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione);

rilevato che il provvedimento interviene anche in materia di regolamentazione dello spazio portuale (articolo 1, comma 2, lettera *f*)), aspetto riconducibile alla materia di legislazione concorrente « porti e aeroporti civili » (articolo 117, terzo comma della Costituzione), e che inoltre, facendo riferimento ai requisiti di formazione della nuova figura professionale dell'istruttore di vela (articolo 1, comma 2, lettera *t*), numero 2), interviene anche su alcuni profili che attengono alla materia della formazione professionale, che rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni;

evidenziato che il provvedimento in oggetto prevede comunque un significativo coinvolgimento delle regioni nell'elaborazione dei decreti legislativi attraverso la previsione che i relativi schemi debbano ottenere l'intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 1, comma 3),

tenendo conto di quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

rilevato specificamente, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera o) che prevede la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011, che l'introduzione di un simile criterio direttivo di delega appare da valutare rispetto all'oggetto della delega come definito al comma 1 dell'articolo 1, che prevede la sola modifica del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto) e non anche quella del decreto legislativo n. 53 del 2011 (attuazione della direttiva 2009/16/UE in materia di controllo dello Stato di approdo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito – alla luce di quanto rilevato nella premessa – l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 1, al fine di inserire nell'oggetto della delega anche la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

rilevato che all'articolo 2, comma 1, la lettera z) prevede che siano fissate sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto provocano danni ambientali;

richiamato il parere espresso dalla Commissione giustizia l'11 settembre 2014 sulla delega di revisione del codice della strada (testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo), nel quale era stata evidenziata l'esigenza « di prevedere che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione », per cui si sottolinea l'esigenza, che potrebbe essere evidenziata in un ordine del giorno, che il Governo eserciti la delega in esame in maniera tale che l'alterazione psico-fisica dovuta all'as-

sunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

preso atto che il settore della nautica da diporto è particolarmente rilevante per l'economia italiana, che ha vissuto una crisi drammatica negli anni 2011-2012, anche in conseguenza della crisi economica generale;

rilevato che tra le finalità della delega, che ha una durata di 24 mesi, è compresa anche l'introduzione nel codice della nautica da diporto di misure di semplificazione della normativa concernente l'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti;

considerato che nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega viene precisato che i decreti legislativi delegati dovranno prevedere criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione, individuando il Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera come autorità competente in via esclusiva per la pianificazione e il coordinamento dei controlli;

considerato, altresì, che i decreti legislativi delegati dovranno prevedere l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela, stabilendo che gli istruttori professionali debbano essere in possesso di un apposito brevetto della Federazione italiana vela, della Marina militare o della Lega navale italiana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività di pianificazione e coordinamento dei controlli per la sicurezza della navigazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), saranno svolte dalla Guardia costiera nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

il provvedimento reca, al comma 7 dell'articolo 1, una clausola di neutralità finanziaria nonché un espresso richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, i provvedimenti legislativi che rechino le risorse finanziarie necessarie alla compensazione dovranno entrare in vigore prima dell'adozione dei decreti legislativi che comportano i nuovi o maggiori oneri;

il criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera r), introdotto dal Senato, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, determina l'applicazione a tali strutture di un'aliquota IVA del 10 per cento anziché del 22 per cento, comportando, pertanto, un minor gettito IVA;

tale criticità — come peraltro già evidenziato dal rappresentante del Governo presso la Commissione bilancio del Senato — appare tuttavia superabile in considerazione della clausola contenuta nel comma 7 dell'articolo 1, con cui si subordina l'emanazione dei decreti attuativi recanti nuovi o maggiori oneri alla preventiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le risorse finanziarie adeguate a fungere da copertura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

condivisa l'opportunità di razionalizzare la disciplina della nautica da diporto, perseguendo gli obiettivi di miglioramento dei livelli di sicurezza, tutela ambientale, semplificazione degli adempimenti e delle procedure, rafforzamento dell'efficacia dei controlli, aggiornamento del livello professionale degli operatori del settore;

sottolineata l'esigenza di porre in essere tutte le misure utili a sostenere un settore, quello della nautica da diporto, che costituisce una delle eccellenze dell'economia italiana, sia sotto il profilo turistico sia sotto il profilo produttivo, aiutandolo a superare la grave fase di crisi che lo ha penalizzato negli ultimi anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo unico, la quale prevede la destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, nonché dei pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche idonee per essere utilizzate come ricovero a secco di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle aree, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se tale previsione contrasti con le competenze urbanistico-pianificatorie degli enti locali;

b) con riferimento alla lettera *o*) del comma 2, la quale, nel quadro della razionalizzazione delle risorse istituzionali destinate alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione, individua il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera come autorità competente in via esclusiva per la pianificazione e il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore, valuti la Commissione di merito se tale previsione possa incidere sulle competenze e funzioni del Corpo della Guardia di Finanza, che svolge, analogamente ad altri corpi dello Stato, compiti di tutela della sicurezza della navigazione;

c) con riferimento alla lettera *r*) del comma 2, la quale dispone l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e

delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare i termini temporali per l'individuazione di tali requisiti, nonché di prevedere il coinvolgimento in materia delle Regioni;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'adeguatezza delle banche dati esistenti nel settore della nautica da diporto, nonché le condizioni di interoperabilità delle stesse, al fine di migliorare le azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, con particolare riferimento ai registri proprietari, agli ormeggi, alle società di *leasing* e alle società di noleggio.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

considerato, tra l'altro, che, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, si prevede l'individuazione di un congruo numero di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di *handicap*;

rilevato che il provvedimento prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli istruttori di vela, in possesso del brevetto della FIV o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, l'opportunità di contemplare gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI tra i soggetti autorizzati a rilasciare il brevetto agli istruttori professionali di vela.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, nel conferire la delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, fa riferimento, alla lettera e), tra le materie oggetto della predetta delega, alle procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;

tale disposizione dovrebbe essere opportunamente estesa anche alle procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas naturale liquefatto (GNL);

considerato che:

la VIII Commissione, in data 12 dicembre 2012, ha approvato la risoluzione 8-00218 Realacci che, tra l'altro, impegnava il Governo ad assumere iniziative per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette relativamente alla nautica da diporto, prevedendo misure differenziate per le unità da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità;

tra i principi e criteri direttivi cui dovrà conformarsi il Governo nell'esercizio della delega legislativa, dovrebbe pertanto essere prevista, al comma 2, anche l'introduzione di regole omogenee di salvaguardia delle aree marine protette, inserendo misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità, come richiesto nella risoluzione sopra citata;

andrebbe altresì valutata l'introduzione, quale ulteriore criterio di delega, di una disciplina puntuale, ed in termini maggiormente restrittivi, delle attività ludico-sportive all'interno delle aree marine protette, anche al fine di garantire una maggiore tutela agli esercenti la cosiddetta « pesca artigianale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), anche alle procedure per l'approvazione e l'installazione, su unità da diporto e

relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, di sistemi di alimentazione con gas naturale liquefatto (GNL);

b) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 2, tra i principi e criteri direttivi cui dovrà conformarsi il Governo nell'esercizio della delega legislativa, sia l'introduzione di regole omogenee di salvaguardia delle aree marine protette, con particolare riferimento sia a misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità, sia l'introduzione di una disciplina più restrittiva dell'esercizio di attività ludico-sportive all'interno delle aree in questione.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

premessò che la nautica è un comparto di punta del complesso delle attività produttive in cui si identifica il « *made in Italy* » e ha una grande rilevanza per il settore turistico;

sottolineata l'urgenza di adottare interventi radicali di semplificazione e di snellimento burocratico relativamente alla gestione delle unità da diporto, per stimolare una ripresa del diportismo e del turismo nautico sul territorio nazionale, nonché di razionalizzazione delle attività di controllo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

premesso che il vigente codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) è stato emanato sulla base della legge n. 172 del 2003 che prevedeva anche l'attuazione della direttiva 2003/44/CE in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

richiamata la Strategia dell'Unione europea « Crescita blu — Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo » (COM(2012)494) nella quale si identifica il settore del turismo costiero e marittimo come un comparto con particolari potenzialità per promuovere un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva;

rilevato che la delega si pone l'obiettivo di garantire la concorrenzialità del settore nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea « Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86) », presentata il 20 febbraio 2014;

considerato che con riferimento alla navigazione da diporto, la Comunicazione indica, da un lato, che le qualifiche richieste per l'esercizio della professione di *skipper* e per il diportismo in genere sono profondamente diverse tra gli Stati membri, limitando in tal modo lo sviluppo transfrontaliero del comparto e incidendo negativamente sul mercato del lavoro nella nautica, e, dall'altro, che le differenze tra gli Stati membri relativamente alle qualifiche obbligatorie e alle dotazioni di sicurezza a bordo nella navigazione turistica da diporto limitano la mobilità e l'accesso al mercato;

tenuto conto che la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di valutare se sia necessario un intervento dell'Unione europea sulla normativa del settore;

richiamata l'attenzione su alcuni principi di delega, contenuti al comma 2 dell'articolo 1, sottolineando la necessità che il Governo in sede di attuazione della delega tenga adeguatamente conto dei principi di derivazione europea; in particolare, nella revisione dei titoli professionali del diporto (lettera *n*) e nella istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela, in possesso di brevetto e iscritto ad un elenco nazionale (lettera *t*), andrà garantito il rispetto dei principi di libera circolazione dei lavoratori, di libera prestazione dei servizi, nonché di mutuo riconoscimento dei titoli; inoltre, nel procedere alla razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto (lettera *u*) dovranno essere adottate procedure conformi alle regole in materia di concorrenza;

ricordato infine che l'articolo 1, lettera *bb*), introdotto al Senato, prevede l'adeguamento del codice della nautica da diporto alla direttiva 2013/53/UE, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di imbarcazioni da diporto e moto d'acqua, nonché per alcune tipologie di motori marini, il cui termine di recepimento è fissato al 18 gennaio 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

rilevato che:

il disegno di legge contiene disposizioni prevalentemente riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « ordinamento civile » e di « ordine pubblico e sicurezza », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*);

alcune delle disposizioni recate dal testo incidono altresì sulla materia « porti e aeroporti civili », la cui disciplina è affidata, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, mentre l'articolo 1, comma 2, lettera *t*), intervenendo a disciplinare (nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega legislativa) la formazione professionale della figura dell'istruttore di vela incide su una materia che rientra nell'ambito delle competenze legislative residuali delle regioni;

osservato peraltro che, nel dettare tale ultima disciplina, l'articolo 1, comma 2, lettera *t*), alinea fa « salve le prerogative costituzionali delle regioni » e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, come pure sugli eventuali decreti legislativi correttivi, è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0031510